

COMUNE DI VIBO VALENTIA (Prov. VV)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 5 agosto 2019 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;

In data 18/09/2020 perveniva all'Ente deliberazione n. 172/2020 nella quale la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria invita l'Ente a controdedurre, in merito ad alcune criticità riscontrate nel piano di riequilibrio presentato e che il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione n. 92/2020 ha provveduto ad approvare le controdeduzioni alla suddetta deliberazione, ricalcolando ed esponendo l'evoluzione dei risultati di amministrazione dal 2015 al 2018 (approvati e virtualmente rivisitati), nonchè, è stata esposta la

distinzione delle quote di disavanzo ordinario, ai sensi del 188 del TUEL e del disavanzo da piano di riequilibrio, al fine di evidenziare l'impegno che l'Ente ha assunto con la deliberazione n. 92/2020.

Considerato che la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti con deliberazione n° 132 del 25 novembre 2021 ha deliberato: " di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Vibo Valentia con deliberazione C.C. n. 16 del 05 Agosto 2019";

Dato atto che in data 23.12.2021 il Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco pro tempore ha presentato ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, per l'annullamento della delibera della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria n. 132 del 25 novembre 2021;

Vista la deliberazione della Corte dei conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018 con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.

Considerato che:

- nel suddetto ricorso è stato evidenziato che la delibera impugnata omette del tutto di considerare diversi elementi che, per converso, hanno in realtà caratterizzato, sin dal principio, la complessiva procedura di predisposizione del piano di riequilibrio (d'ora in avanti "Piano") da parte dell'Amministrazione, vale a dire il profilo del riaccertamento straordinario intervenuto nel 2015 e quello dell'errata quantificazione delle passività potenziali discendenti dal precedente stato di dissesto; fattori che, invece, se apprezzati in una prospettiva di più ampio respiro, avrebbero consentito alla Sezione di effettuare valutazioni di matrice prognostica che, valorizzando l'aspetto dell'autocorrezione dei risultati delle gestioni precedenti che anima(va) il Piano, ne avrebbero potuto consentire l'utile, e legittima, approvazione.

Il Comune di Vibo Valentia si è visto ingiustamente precludere la possibilità – pur riconosciuta dallo stesso Legislatore con l. n. 205 del 2017 – di rideterminare il riaccertamento straordinario, nonostante il puntuale ricorrere dei conferenti presupposti di legge, per l'effetto trovandosi nella condizione di dover predisporre il Piano facendosi carico degli errori contabili discendenti dall'operato delle precedenti Amministrazioni, pur corretti in termini ordinari a mezzo dell'approvazione del bilancio 2021-2023 e del rendiconto 2020.

In tale ottica, pertanto, la Sezione ha finito per non considerare i pur effettivi trend di miglioramento della gestione finanziaria del Comune maturati nel corso degli ultimi anni, nonostante il dilagare dell'emergenza pandemica, ed ha invece effettuato una valutazione che ha finito per ingiustamente comprimere lo spazio discrezionale di competenza dell'Amministrazione la quale aveva (rectius ha) invero dato dimostrazione di aver finalmente corretto la rotta rispetto alle precedenti, erronee, gestioni finanziarie e, di conseguenza, di avere la piena possibilità di assicurare il rispetto, entro il lungo termine quindicennale di validità, del Piano.

Affinché questo, in particolare, potesse essere validamente approvato e rispettato, però, era essenziale tenere conto – a differenza di quanto effettuato dalla Sezione con la delibera impugnata – degli errori che hanno caratterizzato la fase di riaccertamento straordinario del 2015 che, pur avendo costituito la base di calcolo per la determinazione della massa passiva conteggiata dal Piano, sono stati in realtà accertati dalla Sezione di controllo solamente con la delibera n. 172 del 2020.

Detti errori, in particolare, sono frutto di attività condotta a cavallo tra il 2014 ed il 2015, vale a dire in un periodo il cui il Comune aveva approvato (i) il bilancio stabilmente riequilibrato in seguito al primo dissesto dichiarato nel 2013 e (ii) il bilancio armonizzato obbligatorio per gli enti locali e, pertanto, controllato da parte dei competenti organi regionali e ministeriali.

Come agilmente intuibile, la nuova Amministrazione, ivi compresa la gestione commissariale, non poteva aver alcuna conoscenza di tali errori pregressi ma, anzi, non poteva che fare (inevitabile) legittimo affidamento sulla bontà di tali valutazioni; né, d'altra parte, avrebbe potuto autonomamente attivarsi al fine di ottenere il riaccertamento straordinario posto come questo è da considerarsi istituto eccezionale, cui fare ricorso una sola volta (già esperita), a meno che la Corte dei conti – il che, però, non è stato – non riconosca la peraltro invocata facoltà di autocorrezione all'ente.

Una volta emerse, soltanto nel 2020, le ricordate criticità, il Comune si è prontamente attivato al fine di richiedere alla Sezione di controllo la possibilità di autocorrezione e ricalcolo virtuale dei disavanzi (fino ad allora non conosciuti, né conoscibili) relativi al periodo 2014-2020, all'uopo attivandosi in maniera tale da procedere con un ricalcolo virtuale delle debenze dell'ente che ha comunque mantenuto integre le originarie linee guida del Piano, vale a dire (i) la durata di 15 anni e (ii) il rientro dal disavanzo con quote annue parametrare sempre su base quindicennale, essendosi considerato il maggior disavanzo accertato dalla Sezione solamente nel 2020 come suscettibile di essere assorbito nelle forme di disavanzo ordinario durante il primo triennio del bilancio di previsione e per l'extra-deficit al principio del tempus regit actum enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2020.

Una siffatta facoltà, però, non è stata riconosciuta dalla Sezione di controllo la quale, pertanto, ha agito senza tenere in debito conto i principi da ultimo riconosciuti con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 – in ossequio ai quali devono invece essere favorite le condotte (come quella adottata dal Comune) virtuosamente orientate alla rimozione delle pregresse patologie contabili.

In buona sostanza, dunque, l'operato della Sezione di controllo si è tradotto in una mancata approvazione del Piano dovuta esclusivamente al (preteso) rispetto del cd. principio di intangibilità e di immodificabilità del Piano per far fronte alle sopravvenute passività discendenti dal dissesto del 2013, nonostante il processo di autocorrezione avviato dal Comune e fondato sulla corretta rappresentazione della situazione contabile pregressa avesse dato prova della sussistenza di una situazione significativamente migliorata nel rendiconto 2020.

È evidente, dunque, come la Sezione di controllo abbia marcatamente ed erroneamente scelto di non considerare in alcun modo né la capacità di riscossione del Comune, né la sostenibilità (pur dimostrata da indici concreti) del Piano nel tempo, per l'effetto adottando un prisma valutativo statico, assolutamente non in grado a considerare validamente la visione dinamica della programmazione finanziaria gestionale e delle relative prospettazioni contabili.

In data 31 maggio 2019, è intervenuto l'insediamento dell'attuale Sindaco, Avv. Maria Limardo che, con nomina della Giunta in data 24 giugno 2019, preso atto dell'intervenuta adozione della delibera di avvio della procedura ex art. 243-bis del TUEL (e del relativo termine di 90 giorni previsti dal Legislatore per l'elaborazione del Piano), si è trovata a dover gestire una situazione d'innegabile complessità, entro tempi invero ristrettissimi.

La stessa, pertanto, avviava un'interlocuzione con il Ministero (e con la Corte dei conti) finalizzata a domandare che il termine in questione potesse essere fatto decorrere quanto meno dal suo insediamento (i.e. 6 giugno 2019), così da consentire alla stessa di beneficiarne nella sua interezza.

Il riscontro ad una siffatta richiesta da parte dell'Amministrazione coinvolta è stato ingiustificatamente negativo, per l'effetto costringendo la neo Giunta appena insediatasi ad operare con estrema rapidità per portare a termine una procedura avviata da altri soggetti politici.

Per inciso, è appena il caso di segnalare come, con sentenza n. 34 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la previsione di legge che, nel fissare il ricordato termine, non prevedeva al contempo che, "in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149", in quanto ciò non consentirebbe all'Amministrazione – che, come quella del Comune, subentra nella pendenza del termine di 90 giorni in questione – di assicurare un ordinato svolgimento delle proprie funzioni, a tal fine maturando un'adeguata ed opportuna conoscenza della situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

A tal proposito, giova da subito sottolineare come la delibera n. 132/2021 inopinatamente non tenga in alcuna considerazione il complesso di azioni positive avviate dal Comune in ragione della progressiva attuazione del Piano, per l'effetto svilendo e ponendo nel nulla quello che, nella stessa espressione utilizzata dalla Sezione di controllo a pag. 23, è a tutti gli effetti un virtuoso processo di autocorrezione. Ispirato, nella specie, dalla necessità di maturare finalmente una positiva certezza in merito ai dati contabili che, una volta oggetto di ricalcolo virtuale approntato in applicazione di criteri obiettivi e corretti, hanno fatto emergere un netto miglioramento della situazione contabile relativa all'annualità 2020 rispetto a quelle precedenti, ingiustamente non apprezzata dalla Sezione.

Parimenti, quest'ultima omette di considerare la portata effettiva delle azioni attivate dalla nuova Amministrazione fin dal suo insediamento (e dalla immediatamente successiva data di approvazione del Piano).

Azioni che, nella specie, sono state rivolte al contrasto dell'evasione tributaria (in primis, agendo sull'abusivo quartiere Pennello, un unicum mai oggetto di attenzione da parte delle precedenti Amministrazioni); all'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie attraverso il riordino dell'ufficio urbanistica, l'istituzione dell'imposta di soggiorno, l'approvazione del Piano Strutturale Comunale e l'avvio di un contenzioso per inerzia e inefficacia di riscossione nei confronti dell'Agenzia della Riscossione.

Queste attività, sono espressione di una felice attuazione di quanto previsto dal Piano e, nonostante siano state ad oggi portate avanti da soli 18 mesi e nel complessivo quadro di emergenza pandemica, hanno comunque prodotto risultati positivi, non valutati nella delibera impugnata.

Dall'altro, deve viepiù considerarsi come il piano di riequilibrio finanziario pluriennale – approvato in data 5 agosto 2019 dal Comune – si è prevalentemente sviluppato nel periodo di maggior gravità della pandemia da Covid-19 (con annesso focolaio all'interno del territorio comunale e zona rossa), con le inevitabili ripercussioni che si sono prodotte in tema di gestione complessiva dell'ente e, in particolare, delle entrate dello stesso.

Allo stesso modo, deve essere considerato l'obiettivo miglioramento della situazione di cassa del Comune che, alla data del 31 dicembre 2021, presenta l'importo di Euro 245.499,93 quali somme vincolate da ricostituire, a fronte di Euro 11.153.047,00, per la medesima voce, a dicembre 2018. Situazione, questa, peraltro destinata a migliorare laddove il Comune venga lasciato nella condizione di percepire anche la seconda rata del contributo di 12 milioni spettante in ragione dell'art. 1, co. 775 della l. n. 178 del 2020 che potrà essere percepito, soltanto ove venga confermato lo stato di pre-dissesto.

Dato che l'Ente si è avvalso del disposto normativo di cui all' art. 1, commi 992-994, della legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), che prevede la possibilità di rimodulare e/o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 quater del Tuel in pendenza di ricorso innanzi alle Sezioni Riunite;

Rilevato nel bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 sono previste le quote di disavanzo ordinario, derivante dalle Controdeduzioni presentate alla Corte dei Conti, anche se è in corso la predisposizione un nuovo piano di riequilibrio;

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell' Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'introduzione del canone unico patrimoniale;
- I ristori dovuti all'emergenza Codiv-19.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2022. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è

incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

In generale l'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutt'ora in corso, ha prodotto delle conseguenze di grande rilievo che investono il sistema economico mondiale; tutte le istituzioni pubbliche, a partire da quelle comunitarie, passando per quelle nazionali, fino a quelle locali stanno adottando misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e di contrasto alla conseguente crisi economica; Anche il bilancio di previsione degli Enti locali ha subito forti ripercussioni;

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. In particolare, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 è stata considerata la rinegoziazione dei mutui avvenuta nell'anno 2020;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. In ottemperanza agli articoli 243 bis e seguenti, è stata effettuata una diminuzione delle spese.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), l'entrata del servizio idrico integrato e l'entrata dell'IMU derivante dalla lotta all'evasione, la TARI anni pregressi derivante dalla lotta all'evasione e i fitti attivi, canone unico;

Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice / somma ponderata/media ponderata/ del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle riscossioni anche in itinere.

Per la quantificazione dell' FCDE, si rinvia all'allegato riguardante la composizione dell'accantonamento al FCDE.

In sede di predisposizione e di calcolo dell'FCDE, si è escluso l'ammontare dovuto dagli enti pubblici a titolo di TARI e Servizio Idrico integrato, in quanto sono da non considerare come entrate di dubbia e difficile esazione;

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente € 214.868,80 per il 2022, € 193.000,00 per il 2023 e € 231.493,75 per il 2024.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 315.000,00.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2022 è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "*Fondo di garanzia debiti commerciali*", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

L'Ente, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, ha previsto l'accantonamento al FGDC.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione, a seguito di note pervenute dagli uffici competenti, sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali, anche se vi è un preciso capitolo di spesa per la gestione dei contenziosi ed uno per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Alcune di queste passività potenziali, sono trattate come tali, in quanto è in corso la definizione della competenza del debito, trattandosi di sentenze definitive, ma riferite ad atti e fatti antecedenti alla data del dissesto, e pertanto, di competenza dell'OSL;

Si precisa, inoltre che nella rilevazione della massa passiva, per la predisposizione del piano di riequilibrio, è stata inserita un'apposita voce per il finanziamento delle passività potenziali, e pertanto, già inclusa nel disavanzo di amministrazione che l'Ente recupera ogni anno, tramite la riduzione delle spese e l'eventuale aumento delle entrate. Successivamente in sede di controdeduzioni, si è provveduto a ricalcolare il fondo contenzioso anno per anno;

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima dell'approvazione del rendiconto 2020, pertanto, si è sviluppato un risultato di amministrazione presunto;

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2022-2024. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni

del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il fondo pluriennale vincolato è stato già aggiornato al riaccertamento dei residui al 31/12/2020.

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV, collegato al piano delle opere pubbliche 2022/2024, non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti alcuni interventi finanziati attraverso mutui, mentre è stato anche previsto un intervento di messa a norma delle scuole comunali, suddiviso in due lotti.

Si precisa, che come evince dall'allegato al Bilancio "prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti locali", l'Ente rispetta i limiti di indebitamento.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Il Comune di Vibo Valentia non ha rilasciato alcuna garanzia.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 25/09/2017 ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle società partecipate, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

Con deliberazione del C.C. n. 79 del 28/12/2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – tusp- ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute, dando atto che l'Ente non possiede società partecipate.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

In riferimento agli equilibri di Bilancio (v. allegato bilancio di previsione "equilibri Enti Locali"), il Bilancio 2022/2024, rispetta gli equilibri economico finanziari, sia di parte corrente che di parte capitale, per tutte e tre

le annualità di riferimento ed è stato già redatto conformemente al piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale ed in corso di attuazione, pur tuttavia essendo caratterizzato dall'emergenza sanitaria in corso e in coerenza con le controdeduzioni formulate dall'Ente e trasmesse al vaglio della Corte dei Conti.